

Intesa istituzionale di programma
INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
E LA GIUNTA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Roma, Palazzo Chigi, 21 aprile 1999

PREMESSE

VISTO l'art. 2 comma 203 della legge 23.12.96 n.° 662;

VISTA la delibera CIPE del 21.3.1997;

VISTO il Protocollo d'intesa stipulato tra il Governo e la Regione Autonoma della Sardegna, il 21.4.1997;

CONSIDERATO che la norma costituzionale di cui all'articolo 13 dello Statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna, prevede che lo Stato disponga in concorso con la Regione un piano di sviluppo economico e sociale;

AFFERMATO l'impegno a mantenere aperto il confronto per giungere alla predisposizione di specifici strumenti d'attuazione del medesimo articolo 13 anche in relazione all'ipotesi che si pervenga ad un apposito provvedimento legislativo;

CONSIDERATO che l'obiettivo di accelerazione e qualificazione del processo di sviluppo territoriale deve essere perseguito attraverso una stretta cooperazione tra Governo e Regione Sardegna, in modo da assicurare una coordinata e funzionale programmazione e realizzazione delle molteplici iniziative promosse dai diversi soggetti pubblici e privati;

CONSIDERATO che l'Intesa istituzionale di programma costituisce il quadro di riferimento degli interventi di programmazione negoziata da realizzarsi nella regione Sardegna;

CONSIDERATO che nel vigente quadro legislativo, ai sensi della citata legge 23.12.1996 n.° 662 e successive integrazioni, e della delibera del CIPE del 21.3.1997 è individuato nell'Intesa istituzionale di programma lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra Governo e Giunta regionale gli obiettivi da conseguire per quali è indispensabile l'azione coordinata dei predetti soggetti;

CONSIDERATO che l'Intesa costituisce lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra Governo e la Giunta Regionale Sarda, gli obiettivi da conseguire nei quali è indispensabile l'azione coordinata degli organismi predetti;

CONSIDERATO che l'Intesa istituzionale di programma- costituisce un impegno tra le parti contraenti per porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo modalità e tempi specificati in ciascuno degli strumenti attuativi;

PRECISATO che tanto la garanzia costituzionale contenuta nel predetto articolo 13 dello Statuto regionale quanto la condizione di insularità contemplata dal trattato di Amsterdam, debbono

costituire specifici requisiti all'attribuzione delle risorse, sia nel contesto dell'Intesa istituzionale di programma sia nella definizione del nuovo quadro comunitario di sostegno;

PRECISATO che la destinazione delle risorse deve essere determinata secondo modalità di partenariato che valorizzino, nel quadro delle funzioni di indirizzo e di coordinamento statale, la funzione di programmazione della Regione circa le azioni e gli interventi da realizzare nel proprio territorio;

CONSIDERATO che, in attuazione della legge 23 dicembre 1996 n.° 662, della legge 3 aprile 1997 n.° 94 e del Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.° 112, è in corso un nuovo assetto nella dislocazione dei poteri e delle risorse della finanza pubblica ai diversi livelli istituzionali;

CONSIDERATA l'esigenza di affrontare, con lo strumento delle norme d'attuazione, il problema dell'applicazione in Sardegna delle norme suindicate, adeguandole alle specifiche esigenze regolate dallo Statuto d'autonomia speciale della regione;

CONSIDERATA la ricognizione condotta dal Comitato tecnico bilaterale, come da allegato tecnico alla presente Intesa, sulla situazione economico-sociale della Regione, sui punti di forza del suo modello di sviluppo, sui punti critici sui quali intervenire, sulla connessione tra programmazione regionale e programmazione nazionale, sul grado d'attuazione degli interventi in essere, con particolare riferimento all'Accordo Stato-Regione del 21 aprile 1997, sulle risorse pubbliche, private utilizzabili per la realizzazione degli obiettivi dell'Intesa;

CONSIDERATO che nell'Intesa sono indicati gli Accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e la Giunta della Regione Sardegna per la definizione:

- delle azioni che le parti, direttamente per quanto di loro competenza, o indirettamente, mediante interventi di indirizzo, vigilanza e controllo, s'impegnano a svolgere per accelerare le procedure di realizzazione del programma esecutivo di interventi di interesse
- comune o funzionalmente collegati, rientranti nelle attribuzioni delle diverse articolazioni dei poteri centrali dello Stato e del sistema delle autonomie, di cui dovranno essere specificate le attività e gli interventi da realizzare, tempi e modalità di attuazione;
- dei soggetti e degli organi responsabili delle procedure di attuazione e di tutti gli strumenti amministrativi che facilitano l'attivazione e la realizzazione dell'Accordo, ivi compresi quelli relativi ad autorizzazioni, nullaosta, permessi, e quant'altro condizioni gli investimenti degli operatori pubblici e privati;
- del fabbisogno finanziario e della sua articolazione;
- delle procedure e dei soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati;

VISTI il parere della Conferenza Stato-Regioni in data 18.2.1999 e la delibera CIPE del 19 febbraio 1999 con cui è approvata la presente Intesa, e sentita la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, si stipula la presente

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

Tra il Presidente del Consiglio dei Ministri On. Massimo D'Alema

e il Presidente della Regione Sardegna Dott. Federico Palomba

TITOLO I OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto dell'intesa

Costituiscono oggetto dell'intesa, di cui le premesse costituiscono parte integrante, gli obiettivi di sviluppo, in ambito regionale individuati nel successivo articolo tre e per i quali si rende necessaria l'azione negoziata delle parti.

Costituiscono altresì oggetto della presente intesa i piani e i programmi pluriennali di intervento nei settori di interesse comune, il quadro delle risorse impegnate per le realizzazioni in corso, nonché di quelle impegnabili nell'orizzonte temporale considerato, gli strumenti istituzionali di attuazione e, in particolare, criteri, tempi e modi per la sottoscrizione degli accordi di programma quadro.

ARTICOLO 2

Durata, aggiornamento e integrazione dell'intesa

L'intesa istituzionale di programma, costituendo strumento ordinario del rapporto di programmazione economica tra l'Amministrazione centrale e la Regione Autonoma, impegna le parti contraenti al periodico aggiornamento e ad operare per l'inserimento al suo interno del complesso degli interventi di carattere economico che interesseranno il territorio della Regione (comunitari, nazionali, regionali e locali).

In ogni caso la presente intesa impegna le parti contraenti fino alla completa attuazione degli interventi in essa previsti.

ARTICOLO 3

Settori di intervento dell'intesa

Le parti concordano nell'individuare i seguenti settori di intervento: energia, formazione, ricerca scientifica e tecnologica, promozione e sviluppo delle attività produttive, viabilità e trasporti interni, trasporti esterni e continuità territoriale, ambiente e sistema dei parchi, tutela

del paesaggio, regime delle entrate fiscali, demanio e patrimonio, servitù militari.

Gli interventi di sviluppo sono accompagnati da un protocollo per il miglioramento delle condizioni di sicurezza, le cui caratteristiche sono descritte nel documento allegato del Ministero degli interni che costituisce parte integrante della presente Intesa.

ARTICOLO 4

Quadro finanziario dell'intesa

Le parti, sulla base della ricognizione compiuta dal comitato tecnico, concordano che, in relazione alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo tre, ed in particolare, in relazione agli accordi di programma quadro indicati nel successivo articolo sei, siano destinate a ciascun soggetto competente, gli stanziamenti indicati nella allegata Tabella A che costituisce parte integrante della presente Intesa.

Le parti concordano altresì che tali risorse saranno integrate con quelle necessarie all'esecuzione degli interventi previsti negli accordi di programma quadro stipulati successivamente alla stipula della presente Intesa.

ARTICOLO 5

Principio di leale collaborazione

Le amministrazioni contraenti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'attuazione della presente Intesa istituzionale di programma, s'impegnano ad un'attuazione fondata su uno spirito di leale collaborazione. In tale prospettiva, le amministrazioni centrali e regionali s'impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative tese a rendere operativi gli interventi previsti nella presente intesa con l'obiettivo, per quanto di propria competenza, di pervenire alla massima, possibile semplificazione.

TITOLO II MODALITÀ' DI ATTUAZIONE E DI VERIFICA

ARTICOLO 6

Accordi di programma quadro

1. Le parti concordano che, per l'attuazione degli obiettivi di sviluppo indicati nel precedente articolo tre, sia necessaria la stipula di Accordi di programma quadro di cui alle allegate tabelle.

Le parti, in relazione al diverso grado di elaborazione degli interventi da attuare in ciascuno dei settori suindicati, concordano sulla firma immediata dei seguenti accordi di programma quadro che sono allegati alla presente intesa:

APQ 1 : Energia

Le parti, preso atto che per le utenze civili di tutti i comuni italiani non metanizzati, ivi compresi quelli della Sardegna, sono in vigore provvidenze previste dalla Legge 23 dicembre 1998 n. 488 – art. 8 comma 10 – volte, tendenzialmente, ad equiparare i costi energetici, mentre per le imprese produttive della Sardegna sono operanti le misure previste dalla Legge 31 marzo 1998, n. 73, convengono che sarà attuato il raccordo tra il periodo di vigenza delle predette norme e il momento della effettiva disponibilità nell'isola di gas metano e che il costo dei combustibili sostitutivi del metano sarà tendenzialmente comparato a quello del metano stesso.

APQ 2 e APQ 3 : Scuola e formazione

Nella considerazione che la scuola costituisce uno dei fattori fondamentali dello sviluppo economico e sociale dell'Isola, le parti convengono che è necessario operare per valorizzare, in particolare, la cultura sarda e dotare il sistema scolastico dei più avanzati sistemi didattici.

Pertanto, si stipulano due Accordi di programma quadro riguardanti un “Progetto sperimentale per la valorizzazione della cultura e lingua sarda”(APQ 2) ed un “Progetto per

la realizzazione di un sistema di apprendimento su rete tecno-educativa” (APQ 3) che costituiscono una prima attuazione del complesso di interventi necessari per il raggiungimento di tali obiettivi.

Per quanto riguarda, più in generale, i temi dell’organizzazione scolastica dell’Isola, si rinvia alle conclusioni della commissione paritetica di cui al successivo art. 7 punto f).

APQ 4 : Viabilità Statale

Nel definire gli interventi prioritari oggetto di questo APQ che non esauriscono il fabbisogno di adeguamento della rete regionale, si è considerato che il sistema delle infrastrutture stradali rappresenta uno degli elementi essenziali per determinare effetti di natura economico-territoriale ed urbanistica non solo nelle situazioni caratterizzate da processi di avanzato sviluppo, ma soprattutto creare economie esterne alle aree a cui le azioni per lo sviluppo sono dirette .

Pertanto, si è operato verso il consolidamento dell’attuale dotazione infrastrutturale per esaltare e rendere più netta la funzione reticolare del sistema dei collegamenti e delle relazioni individuando le iniziative di più pronta realizzabilità in armonia con le azioni programmate per lo sviluppo regionale.

APQ 5a Trasporti ferroviari

Al fine di accelerare la realizzazione di interventi nel settore ferroviario e l’esercizio di tratte fondamentali della rete sarda, le parti concordano sulla necessità di stipulare un primo Accordo di programma quadro relativo ad interventi prioritari muniti di copertura finanziaria demandando alla Commissione Paritetica di cui all’art.7 il compito di programmare gli ulteriori interventi, che saranno oggetto di un successivo accordo di programma quadro (APQ 5b), necessari per dare la massima efficienza al servizio di trasporto ferroviario sardo, in linea con gli standards nazionali.

Le parti, nel dare atto che gli interventi previsti nei suddetti accordi di programma quadro non esauriscono il complesso delle misure necessarie per conseguire gli obiettivi di sviluppo dei settori di comune interesse, concordano che, in sede di periodica verifica ed aggiornamento, gli accordi potranno essere integrati con ulteriori iniziative.

2. Nei predetti Accordi saranno indicati:

- a) le risorse complessive, la loro scansione temporale, le modalità di una loro utilizzazione con particolare riferimento alle previsioni alle procedure di cui all’art. 2, comma 203, lettera b) della legge 23.12.1996 n.° 662, come modificata dall’articolo 15, comma 4 del decreto legge

30.1.1998 n.° 6, convertito con modificazioni dalla legge 30.3.1998 n.° 61;

- b) i soggetti responsabili della conclusione dell’intervento e quelli titolari di singole fasi di esso;
- c) i tempi di completamento dell’intervento, con l’indicazione di scadenze intermedie che consentano specifiche attività di verifica con cadenze definite negli accordi e, in ogni caso, almeno semestrali;
- d) le condizioni e le modalità di apertura delle procedure per l’esercizio di poteri sostitutivi.

3. Le parti convengono che i termini fissati nell'Accordo di programma quadro per l'emissione di pareri obbligatori o facoltativi siano assunti a riferimento per l'applicazione dei commi uno e due dell'articolo 16 della legge 7.8.1990 n.° 241, così come modificati dall'articolo 17, comma 24, della legge 15.5.1997 n.° 127, salvo diverse disposizioni di leggi speciali.

4. Le disposizioni della presente intesa, ed i conseguenti accordi di programma quadro, hanno effetto di sostituire, dal momento della loro stipula e per le materie in essi previste, accordi, intese patti e analoghe fattispecie negoziali stipulate anteriormente tra Amministrazioni centrali e Regione Autonoma della Sardegna.

ARTICOLO 7

Commissioni paritetiche

Le parti convengono, al fine di definire i successivi Accordi di programma quadro relativi a:

APQ 5b : Trasporti ferroviari,
APQ 6 : Trasporti esterni e continuità territoriale,
APQ 7 : Regime delle entrate fiscali,
APQ 8 : Demanio e patrimonio,
APQ 9: Servitù militari,
APQ 10 : Sistema dei parchi,
APQ 11 : Rete scolastica,
APQ 12: Rete postale,

di costituire specifiche commissioni paritetiche con il compito di approfondire i temi e presentare, entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente intesa, gli schemi di accordi di programma quadro in relazione ai seguenti obiettivi:

a) Trasporti ferroviari

Ottimizzare, nel rispetto degli impegni assunti con gli accordi del 8.8.85 ; 9.2.1996; 10.9.96; . 18.2.97 e del 10.12.1997, il trasporto ferroviario passeggeri e merci programmando interventi sulla rete infrastrutturale delle FS Spa ivi compresi: un piano per il completamento della soppressione/automazione dei passaggi a livello, il servizio del trasporto merci e della relativa logistica, il risanamento delle aziende in Gestione Commissariale Governativa (Ferrovie della Sardegna e Ferrovie Meridionali Sarde).

La commissione avrà anche il compito di programmare il completamento del sistema metropolitano leggero di Cagliari e di Sassari sulla base delle risorse che saranno rese disponibili secondo le procedure previste dalle norme di stanziamento dei relativi fondi.

Dovranno essere definiti, in particolare, i seguenti accordi quadro:

a.1) APQ per lo sviluppo e potenziamento, nel sistema logistico isolano, del trasporto merci su ferro. Da sottoscrivere entro tre mesi dalla disponibilità dello studio di fattibilità previsto nell'APQ 5b da firmare contestualmente con la presente Intesa Istituzionale di Programma.

a.2) APQ per la definizione delle modalità e dei tempi per il completamento del piano di risanamento delle Aziende in gestione commissariale governativa (Ferrovie della Sardegna e

Ferrovie Meridionali Sarde) e per l'avvio del loro sviluppo, con particolare riferimento alle infrastrutture, alle tecnologie, al materiale rotabile ferroviario e gommato, al fine di creare le condizioni per il trasferimento di tali aziende alla Regione Sardegna.

b) Continuità territoriale.

Definire le modalità attraverso le quali garantire la rimozione delle diseconomie derivanti, in termini di tariffe e di qualità dei servizi, dalla condizione di insularità; in particolare la commissione dovrà verificare le modalità giuridiche ed economiche per l'introduzione nelle relazioni di traffico marittime ed aeree, di obblighi di servizio nonché le modalità di individuazione dei soggetti gestori.

c) Entrate regionali, regime fiscale, zona franca

Predisporre le proposte normative necessarie ad adeguare il complesso delle disposizioni contenute nel titolo terzo dello statuto in materia di finanze, regime tributario e doganale della Sardegna in relazione ai seguenti obiettivi:

c.1) modifica dell'articolo 1 della Legge 13 Aprile 1983, n. 122, in relazione alle innovazioni introdotte in materia fiscale con i decreti delegati emanati a norma della Legge 23 Dicembre 1996, n. 662 al fine di ricostituire il livello delle entrate proprie della Regione sia attraverso la revisione delle quote di devoluzione alla Regione del gettito tributario previsto dalle lettere a), b), c), d), f), del predetto articolo sia attraverso la determinazione in quota fissa della devoluzione dell'IVA di cui alla lettera g) del medesimo articolo;

c.2) verifica delle condizioni per l'introduzione sul territorio regionale di misure volte a realizzare, compatibilmente con la normativa comunitaria adottata per altre Regioni Europee una zona franca fiscale finalizzata all'abbattimento dei costi dei fattori produttivi;

c.3) verifica delle modalità di calcolo delle devoluzioni al fine di garantire che, tra le quote di spettanza regionale, siano comprese anche, quelle afferenti i redditi prodotti nel territorio della Regione che sono versate ad uffici situati fuori dal territorio regionale.

d) Demanio.

Definire, in ordine ai beni demaniali e patrimoniali, le modalità con le quali garantire l'attuazione dell'articolo 14 dello Statuto, che prevede che "la Regione succede nei beni e nei diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliari e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo".

e) Servitù militari

avviare il processo di riduzione del carico di servitù gravanti sull'isola ed individuare le modalità per procedere, in particolare nei maggiori centri urbani, alla delocalizzazione, d'intesa con i comuni interessati, di impianti al fine di consentire una migliore fruizione del territorio.

f) Scuola e formazione

f.1) Riorganizzare e riqualificare la rete scolastica al fine di garantire il più capillare presidio del territorio compatibile con l'efficacia didattica e con l'uso razionale delle risorse con particolare riferimento all'esigenza di garantire il servizio scolastico nei centri minori, in sede di applicazione dell'art. 40, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive integrazioni e modificazioni;

f.2) definire un programma di interventi di edilizia.

g) Università

g.1) Definire le modalità del consolidamento e del potenziamento dei corsi di specializzazione post-diploma;

g.2) definire gli interventi per garantire il potenziamento delle università.

h) Sistema dei parchi

h.1) predisporre un accordo quadro per lo sviluppo sostenibile con riferimento al sistema dei parchi nazionali e delle riserve marine (approvati ed in corso di istituzione) con le indicazioni delle relative risorse per il triennio 1999-2001. Specifica attenzione dovrà essere dedicata:

- ai problemi gestionali connessi all'attivazione del parco del Gennargentu;

- alla definizione del percorso per l'istituzione del Parco geominerario con assoluta priorità per la determinazione delle risorse finalizzate ad affrontare le emergenze ambientali;

h.2) verificare le modalità per meglio definire i poteri attribuiti alla Regione ai sensi dell'articolo 58 del DPR 19 Giugno 1979, n. 348, in particolare approfondendo la possibilità, anche attraverso apposite norme di attuazione, di conferire alla Regione deleghe delle funzioni amministrative concernenti la gestione, la tutela, la sorveglianza dei parchi e delle riserve marine e terrestri di valenza nazionale riguardanti la Sardegna.

i) Difesa del suolo

i.1) definire il programma degli interventi per la difesa del suolo;

i.2) definire il programma degli interventi relativi alle opere fognario-depurative;

l) Rete postale

Dare mandato alle Poste Italiane S.p.A. di formulare un programma volto a garantire un capillare presidio territoriale che utilizzi, tra l'altro, tutte le opportunità offerte dalla trasformazione degli sportelli postali in senso multifunzionale, al fine di contrastare le conseguenze dell'isolamento delle comunità interne ed in ogni caso, subordinando alla formulazione del programma ogni decisione operativa.

m) Paesaggio e beni culturali

Definire una più puntuale disciplina dell'esercizio della delega e dell'ambito di azione comune dello Stato e della Regione prevedendo in particolare una riserva agli organi centrali del solo potere di annullamento dei provvedimenti di autorizzazione ex art. 7 della Legge 1497 del 1939.

ARTICOLO 8

Politiche per lo sviluppo produttivo

La Regione Autonoma e il Governo assumono come obiettivi qualificanti dell'azione per lo sviluppo produttivo l'attuazione dei patti territoriali di Nuoro e di Oristano, dei contratti d'area di Sassari-Alghero-Porto Torres, di Ottana e del Sulcis, e dei contratti di programma in essere.

Il Governo e la Regione Autonoma ribadiscono il comune impegno all'ulteriore sviluppo degli interventi di programmazione negoziata in particolare verso quei territori non interessati da precedenti interventi ed anche in relazione alla possibilità di estendere le disposizioni ai settori dell'agricoltura e del turismo.

ARTICOLO 9

Comitato istituzionale di gestione

1. Al fine di adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa realizzazione degli interventi nonché la possibile riprogrammazione e riallocazione delle risorse, è istituito "il Comitato Istituzionale di gestione", composto di sei membri di cui tre in rappresentanza del Governo e tre in rappresentanza della Giunta Regionale della Sardegna.

2. Il Comitato Istituzionale di gestione è composto come segue:

Rappresentanti del Governo

Prof. Giorgio Macciotta Sottosegretario al Tesoro, Bilancio e P.E.
Sen. Umberto Carpi Sottosegretario all'Industria
On.le Luca Danese Sottosegretario ai Trasporti

Rappresentanti della Giunta regionale

Avv. Federico Palomba Presidente della Giunta
Dott. Piersandro Scano Assessore della Programmazione
Prof. Antonio Loddo Assessore degli Affari Generali

3. Il Comitato Istituzionale è presieduto dal Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica o da un suo delegato.

4. Il Comitato istituzionale di gestione può essere modificato nella sua composizione, su indicazione del Presidente, per quanto concerne la delegazione del Governo, e su indicazione del Presidente della Giunta regionale, per quanto riguarda la delegazione regionale.

Analogamente può essere modificato nella sua composizione il Comitato paritetico d'attuazione di cui al successivo art.10.

5. Il Comitato Istituzionale si riunisce almeno due volte all'anno sulla base dei rapporti predisposti dal Comitato paritetico di attuazione di cui al successivo articolo 10.

La convocazione è predisposta dal Presidente, anche a richiesta dei soli rappresentanti regionali.

6. Il Comitato Istituzionale può essere integrato, in modo paritetico, da rappresentanti del

Governo e della Regione in relazione a specifici argomenti e, in particolare, è integrato dalla rappresentanza del Ministero della Pubblica Istruzione per quanto concerne gli accordi relativi alla formazione e dalla rappresentanza del Ministero dei Lavori Pubblici per quanto concerne gli accordi relativi alla viabilità.

7. Il Comitato delibera a maggioranza, con possibilità di ricorso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, per un riesame della decisione, secondo formule e modalità che saranno stabilite dalla Conferenza stessa.

8. Nel caso di verificato inadempimento degli impegni assunti da una Pubblica amministrazione nell'ambito degli accordi di programma quadro, il Comitato Istituzionale di gestione assegna un congruo termine per adempiere, decorso inutilmente il quale assume le determinazioni necessarie affinché l'autorità competente, individuata nell'Accordo di programma quadro, provveda ad esercitare i poteri sostitutivi.

9. Ove non sia consentito o efficacemente praticabile l'esercizio del potere sostitutivo, il CIPE o la Regione Sardegna, a richiesta del Comitato istituzionale di gestione, dispongono la revoca immediata del finanziamento senza pregiudizio per le eventuali azioni nei confronti della persona cui sia imputabile l'inadempimento e per l'esercizio di pretese risarcitorie.

10. Le economie e le risorse revocate sono riprogrammate con la procedura di cui al successivo art. 11.

ARTICOLO 10

Comitato paritetico d'attuazione

1. Il Comitato Istituzionale di gestione si avvale del supporto tecnico di un Comitato paritetico d'attuazione, composto di sei membri di cui tre designati dal Governo e tre designati dalla Giunta Regionale della Sardegna.

Designati dal Governo

Dott.ssa Antonella Manno Direttore Generale del Servizio delle Politiche di Sviluppo Territoriale del Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E.

Dott. Angelo Rega Dirigente Superiore del Ministero dell'Industria

Commercio e Artigianato

Dott. Maurizio Mariani Ministero dei Trasporti e della Navigazione

Designati dalla Giunta regionale

Dott. Pierluigi Leo Direttore generale della Presidenza della Giunta

Dott. Bruno Asili Direttore del Centro regionale di programmazione

Avv. Graziano Campus Direttore generale del Servizio legislativo

2. Il Comitato paritetico, sulla base delle risultanze dei periodici monitoraggi effettuati in ordine allo stato d'attuazione dei singoli interventi sulla base delle indicazioni del Ministero del Tesoro, Bilancio e P.E, predispone rapporti semestrali sullo stato d'attuazione dell'Intesa per il Comitato istituzionale di gestione, corredandoli, ove necessario, delle proposte in ordine alle iniziative e misure idonee per la celere e completa realizzazione degli interventi compresi negli accordi di programma quadro, ovvero in ordine alla revoca dei finanziamenti assegnati e alla riprogrammazione degli interventi.

3. Il Comitato paritetico è presieduto da un rappresentante del Governo che provvede alle convocazioni, anche a richiesta dei membri di parte regionale.

4. Alle sedute del Comitato paritetico d'attuazione possono essere invitati a presenziare, ogni qualvolta ciò sia necessario, rappresentanti delle Amministrazioni centrali, degli Enti locali o d'altri soggetti pubblici o privati, coinvolti nella programmazione, nel finanziamento, o nella realizzazione dell'intervento, nonché del procedimento amministrativo preordinato all'attuazione dell'intervento medesimo.

ARTICOLO 11

Verifica e aggiornamento dell'Intesa

1. La verifica complessiva degli obiettivi dell'intesa e dei suoi strumenti attuativi sarà effettuata con cadenza almeno annuale dal Comitato istituzionale di Gestione sulla base della relazione che sarà predisposta dal Comitato paritetico d'attuazione.

2. Sulla base delle risultanze della verifica annuale nonché delle eventuali nuove esigenze di

sostegno allo sviluppo economico regionale o territoriale, il Comitato Istituzionale di gestione può procedere all'aggiornamento degli obiettivi e delle relative priorità dell'Intesa, di cui all'art. 4, e alla riprogrammazione delle relative risorse.

3. Sulla medesima base e tenuto altresì conto delle variazioni eventualmente apportate agli obiettivi di cui sopra, il Comitato Istituzionale di gestione può decidere la modifica o la definizione degli interventi di programmazione dell'Intesa e di riprogrammazione delle risorse.

4. Le decisioni di cui al comma 2 e 3 sono prese all'unanimità dei componenti del Comitato.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna

Roma, 21 Aprile 1999

TABELLE ALLEGATE

NOTA ALLEGATA

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza

In relazione agli obiettivi dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Giunta della Regione autonoma della Sardegna, con particolare riferimento sia alle politiche di sviluppo produttivo sostenute con le forme di programmazione negoziata, sia alla connessione con gli interventi da realizzare – in termini di sicurezza e, quindi, di rafforzamento dei sistemi sociali locali – con il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006, si illustrano, sinteticamente, le misure in attuazione a seguito dell'approvazione, avvenuta il 3 marzo 1998, del Programma Operativo "Sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia".

Detta progettualità, cofinanziata con fondi comunitari e nazionali nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno 1994-1999, si propone di innalzare gli standard di sicurezza di alcune aree ubicate nelle Regioni dell'Obiettivo 1 attraverso un aggiornamento tecnologico del sistema di controllo del territorio. La Sardegna è interessata nelle aree territoriali relative ai comprensori di Macomer, Tortoli-Arbatax e Ottana, secondo tre filoni principali.

1. L'ottimizzazione delle telecomunicazioni per le Forze di Polizia

In tema di telecomunicazioni, il completamento della rete infrastrutturale a tecnologia avanzata per telecomunicazioni in ponte-radio è stato concepito sia per la trasmissione di fonia che di dati, tendendo ad incrementare sensibilmente le capacità operative di controllo del territorio delle Forze di Polizia. Il contratto principale per la realizzazione della rete è già stato siglato e le opere sono in corso di realizzazione (il primo lotto è già stato collaudato), con una previsione di completamento entro il dicembre 2000.

Mentre per la "chiusura" dell'anello di telecomunicazioni con la Sardegna, verrà realizzato e messo in opera un raccordo in fibra ottica con tale regione. L'apposito Comitato Interpolizie ha già disponibile il progetto ed i relativi capitolati e si prevede la realizzazione del collegamento con l'isola entro 12 mesi dalla firma dello specifico contratto.

2. L'interconnessione tra le centrali operative delle Forze dell'Ordine

L'interconnessione delle centrali operative consentirà alle Forze dell'Ordine di gestire le proprie risorse nel rispetto, da un lato, delle scale gerarchiche e funzionali e, dall'altro, della "visione" in tempo reale del movimento di tutte le pattuglie, garantendo l'ottimale, coordinata distribuzione del carico degli interventi. Le stesse sale operative, inoltre, saranno destinatarie dei segnali provenienti dalla sensoristica installata sul territorio e presso le realtà aziendali operanti nelle aree di intervento del Programma operativo, attraverso apposite "interfaccia" di comunicazione digitalizzata, consentendo l'auspicata interazione tra la sicurezza aziendale e l'apparato di Pubblica Sicurezza.

I criteri comuni individuati per la realizzazione delle centrali operative sono:

- radio-localizzazione delle risorse sul territorio;
- visualizzazione globale delle stesse a condizioni di reciprocità interforze;
- gestione informatizzata degli eventi sul territorio;
- scambio informatizzato delle situazioni di impegno delle risorse sul territorio;
- "interfaccia" con centrali operative e centri situazione della sicurezza aziendale;
- elaborazione di quadri situazione ed analisi degli eventi, per l'adozione di aggiornate strategie di controllo ed intervento;
- adeguamento delle caratteristiche delle componenti strutturali ed informatiche delle "postazioni operatore" nell'ambiente di sala operativa.

3. L'adeguamento dei sistemi di gestione informatizzata degli Uffici di polizia

Per quanto concerne questo Progetto, verranno create ed integrate:

- una “rete di trasporto” di adeguata capacità ed estremamente capillare, in grado di connettere le realtà territoriali interessate; queste strutture permetteranno il trasporto fisico delle informazioni, sotto varie forme come telefonia, videoconferenza, dati, immagini, video, ecc., secondo protocolli standard; a tal fine, sono in via di realizzazione la rete multimediale e la rete infrastrutturale in ponte radio;

- una rete di accesso per consentire l’ingresso alla rete di trasporto e l’utilizzo dei diversi sistemi disponibili (trasmissione di voce, dati, video, ecc., accesso ad Internet ed altro); consentiranno il collegamento mediante la scelta del componente che soddisfa adeguatamente l’esigenza dell’utente;

- una rete locale in ogni edificio delle strutture coinvolte, al fine di raggiungere ogni singolo utente.

Ai tre assi di intervento enunciati viene, naturalmente, ad associarsi la formazione specialistica del personale delle Forze di Polizia, da adibire all’impiego delle nuove tecnologie, che trova copertura finanziaria nell’apposito Sottoprogramma Pass (Pubbliche Amministrazioni per lo sviluppo del Sud).

A ciò vanno aggiunti gli interventi ordinari, ad esclusivo finanziamento nazionale, a supporto dell’avanzato dispositivo di aggiornamento tecnologico nei comuni sardi illustrati. Al riguardo, in esito ad una serie di visite tecnico-operative condotte sul territorio, è stato elaborato un quadro delle esigenze degli uffici delle Forze di Polizia nei comuni sardi in argomento. Appare, infine, opportuno precisare che l’intero spettro degli interventi va a coniugarsi esattamente con i patti territoriali ed i contratti d’area – come nel caso di Ottana – esistenti od in corso di perfezionamento nelle aree di intervento.